Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 7 giugno 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(3565)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. **1107.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 39 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia, l'istituto di tisiologia muta denominazione in quella di « Istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ».

L'art. 40, relativo all'ordinamento del corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che prima dell'ultimo comma vengono inseriti i seguenti:

« Gli esami di biologia e zoologia generale (compresa la genetica e la biologia delle razze) e di chimica biologica devono essere superati prima dell'esame di microbiologia.

L'esame di microbiologia deve essere superato prima degli esami di patologia generale, igiene e malattie infettive.

Il colloquio di anatomia e istologia patologica deve essere sostenuto dopo aver superato l'esame di patologia generale.

L'esame di patologia generale deve precedere tutti gli esami di insegnamenti clinici, sia fondamentali che complementari ».

Gli articoli 52, 53, 54 e 55 relativi al corso di laurea in medicina veterinaria sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 52. — La facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria.

Il corso di laurea in medicina veterinaria si effettua mediante un ciclo di studi della durata di cinque anni, diviso in un periodo propedeutico durante il quale vie-

ne impartito l'insegnamento di base teorico e pratico ed in un periodo dedicato all'insegnamento veterinario specifico.

Il titolo di ammissione al corso di laurea è quello previsto dalle leggi in vigore.

Gli studenti iscritti ed i laureati presso altre facoltà possono essere ammessi a frequentare il corso di laurea in medicina veterinaria previa valutazione della carriera universitaria seguita.

La facoltà delibera circa l'ammissione dello studente o del laureato ad uno degli anni del corso e, caso per caso, decide la convalida degli insegnamenti seguiti e degli esami sostenuti.

I cinque anni di studio comportano l'insegnamento teorico e pratico, con esercitazioni e seminari in non meno di 4.500 (quattromilacinquecento) ore relative alle materie di base ed alle materie veterinarie specifiche, più avanti elencate, ed a non meno di tre insegnamenti complementari integrativi scelti dallo studente fra quelli proposti dalla facoltà.

Il periodo di insegnamento di base comporta almeno 560 (cinquecentosessanta) ore di lezioni teoriche e pratiche, esercitazioni e seminari, ripartite come segue fra le materie appresso indicate:

Fisica	ore 120
Chimica I	» 100
Chimica II	» 100
Zoologia	» 120
Botanica	» 90
Metodi matematici applicati alle scienze biologiche (biomatematica)	» 30

Il periodo di insegnamento veterinario specifico comporta non meno di 3.760 (tremilasettecentosessanta) ore di lezioni teoriche e pratiche, esercitazioni e seminari, ripartite come segue fra le materie appresso indicate e raggruppate ai sensi della tabella XXXIII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1969, n. 987:

Anatomia veterinaria sistematica e comparata I	ore 100
Anatomia veterinaria sistematica e comparata II	» 100
Anatomia topografica veterinaria	» 90
Teratologia	» 30
Istologia generale e speciale (anatomia microscopica)	» 80
Embriologia veterinaria	» 40
Fisiologia generale e speciale veterinaria I e fisica biologica	» 100
Fisiologia generale e speciale veterinaria II e fisica biologica	» 100
Biochimica veterinaria	» 100
Zootecnica I (igiene, aspetti esteriori degli animali, etnologia)	» 110
Zootecnica II (genetica e allevamento)	» 60
Alimentazione e nutrizione animale	» 130
Economia rurale e agronomia	» 50
Farmacologia e farmacodinamia veterinaria	» 60
Farmacia e terapeutica generale veterinaria	» 45
Tossicologia veterinaria	ore 45
Anatomia patologica veterinaria generale e speciale I	» 75
Anatomia patologica veterinaria e speciale II	» 75
Autopsie	» 50
Propedeutica I (semiologia medica veterinaria e metodologia clinica)	» 60
Propedeutica II (semiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica)	» 60
Patologia generale veterinaria	» 50
Microbiologia generale veterinaria (batteriologia, virologia, immunologia)	» 50
Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I	» 75
Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici II	» 75
Parassitologia veterinaria (con micologia, protozoologia, entomologia, elmintologia)	» 60
Malattie parassitarie degli animali domestici	» 50
Polizia sanitaria, medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria e deontologia	» 30
Patologia medica degli animali domestici (ruminanti, equini, carnivori, suini, pollame, conigli, etc.)	» 150
Ostetricia veterinaria	» 80
Patologia della riproduzione e fecondazione artificiale veterinaria	» 70
Patologia chirurgica veterinaria e podologia	» 80
Medicina operatoria veterinaria	» 70
Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I (carni, latte, pesce, uova, etc.)	» 80
Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale II (carni, latte, pesce, uova, etc.)	» 80
Lavori pratici nei macelli	» 50
Clinica medica veterinaria	» 275
Clinica chirurgica veterinaria	» 275
Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria	» 275
Patologia aviare	» 275
Radiologia veterinaria	» 50

Le ore che restano per raggiungere il numero previsto di 4.500 (quattromilacinquecento) dovranno essere ripartite fra tre insegnamenti complementari scelti dallo studente nel seguente elenco:

Anestesiologia;

Approvvigionamenti annonari, mercati e industrie degli alimenti di origine animale;

Biochimica applicata;

Diagnostica di laboratorio;

Ecologia;

Ematologia clinica comparata;

Endocrinologia degli animali domestici;

Etnografia;

Fisioclimatologia;
Idrobiologia e pescicoltura;
Igiene del latte;
Igiene e controllo dei prodotti della pesca;
Istituzioni di matematica;
Istologia patologica;
Ittiopatologia;
Lingua straniera;
Oftalmologia comparata;
Patologia bovina;
Patologia ovina;
Patologia tropicale;
Scienza e tecnica dell'allevamento del bestiame;
Scienza e tecnica della fecondazione artificiale;
Storia della medicina veterinaria;
Tecnica conserviera;
Tecnica mangimistica;
Tecnologia avicola;
Virologia;
Zooculture.

La facoltà stabilisce, annualmente, nell'ambito della propria autonomia didattica, tenuto conto delle esigenze dell'esercizio professionale, i piani di studio per le materie previste come insegnamenti e per gli insegnamenti complementari integrativi.

La facoltà stabilisce altresì il numero delle ore da attribuire per lo svolgimento dei singoli corsi e le modalità di esame per singole materie o per gruppi. Il titolare dell'insegnamento può istituire colloqui su parti prefissate della materia. Per il raggiungimento del numero di ore fissate negli insegnamenti clinici è utilizzabile il periodo semestrale di tirocinio pratico di cui al successivo art. 55 del presente statuto.

Art. 53. — Gli esami di « Istologia generale e speciale (anatomia microscopica) », « Embriologia veterinaria » e « Zoologia » devono precedere quello di « Anatomia sistematica comparata I »; l'esame di « Chimica » (chimica I e chimica II) quello di « Biochimica ».

Gli esami di « Anatomia topografica veterinaria », « Teratologia veterinaria » e « Zootecnica I » saranno preceduti da quelli di « Anatomia veterinaria sistematica e comparata I e II » ed il superamento di questi ultimi e degli esami di « Fisica » e « Biochimica veterinaria » è condizione indispensabile per essere ammessi all'esame di « Fisiologia generale e speciale veterinaria I ».

Gli esami di « Zootecnica II », « Alimentazione e nutrizione animale », « Patologia generale veterinaria », « Farmacologia e farmacodinamia veterinaria », « Farmacia e terapia generale veterinaria » e « Tossicologia veterinaria » saranno preceduti da quelli di « Fisiologia generale e speciale veterinaria I e II ».

Gli esami di « Anatomia patologica veterinaria generale e speciale I e II », « Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I e II », « Propedeutica I e II », « Ostetricia veterinaria » devono essere preceduti da quelli di « Patologia generale veterinaria », « Parassitologia veterinaria », « Malattie parassitarie degli animali domestici », « Farmacologia e farmacodinamia veterinaria », « Farmacia e terapeutica generale veterinaria », « Tossicologia veterinaria » e « Microbiologia generale veterinaria ».

Gli esami di « Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I e II » saranno preceduti da quelli di « Anatomia patologica veterinaria generale e speciale I e II », « Patologia aviare », « Autopsie », « Polizia sanitaria - Medicina legale veterinaria - Legislazione veterinaria e deontologia ».

Agli effetti dell'ammissione agli esami sono altresì considerati propedeutici: « Anatomia topografica veterinaria » per « Propedeutica I e II » e per « Ostetricia veterinaria »; « Botanica » per « Farmacologia e farmacodinamia veterinaria », « Farmacia e terapeutica generale veterinaria », « Tossicologia veterinaria » e per « Alimentazione e nutrizione animale »; « Metodi matematici applicati alle scienze biologiche (Biomatematica) » per « Fisiologia generale e speciale veterinaria I »; « Zootecnica II » per « Economia rurale e agronomia »; « Anatomia patologica veterinaria generale e speciale I e II » per « Patologia aviare »; « Propedeutica I » per « Patologia medica degli animali domestici » e questo per « Clinica medica veterinaria »; « Propedeutica II » per « Patologia chirurgica veterinaria e podologia » questo per « Clinica chirurgica veterinaria » e quest'ultimo ancora per « Medicina operatoria veterinaria »; « Radiologia veterinaria » per « Patologia medica degli animali domestici » e « Patologia chirurgica veterinaria e podologia »; « Ostetricia veterinaria » per « Patologia della riproduzione e fecondazione artificiale » e questo per « Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria »; « Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I e II » per « Lavori pratici nei macelli ».

Gli esami di clinica medica, clinica chirurgica e clinica ostetrica comportano una prova teorica ed una pratica.

Art. 54. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami corrispondenti a tutti gli insegnamenti fondamentali: (cioè quelli del periodo propedeutico e del periodo di insegnamento veterinario specifico) e a non meno di tre insegnamenti scelti fra i complementari attivati dalla facoltà, i cui corsi siano stati, dallo studente, regolarmente frequentati.

L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta e di due tesine orali su materie diverse fra loro ed a quella sulla quale verte la dissertazione scritta, approvate dai professori della rispettiva disciplina.

La dissertazione scritta ed i titoli delle tesine, devono essere depositati, con la firma del candidato, alla segreteria della facoltà almeno 15 giorni prima della data di inizio degli esami di laurea.

Art. 55. — Gli insegnamenti di « Clinica medica », di « Clinica chirurgica », di « Clinica ostetrica », di « Ispezione e controllo delle derrate alimentari » e delle materie del gruppo zootecnico (« Genetica e allevamento » e « Alimentazione e nutrizione degli animali domestici ») debbono essere completati da un tirocinio pratico, della durata complessiva di almeno sei mesi, da compiersi presso istituti o dipartimenti della facoltà di medicina veterinaria o presso istituti zooprofilattici sperimentali o presso civici macelli o altri enti od uffici pubblici riconosciuti idonei dalla facoltà. Il tirocinio pratico deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del 5° anno e deve essere completato prima che il laureato si presenti a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Norma transitoria

Gli studenti immatricolati entro l'anno accademico 1970-71 all'atto della entrata invigore delle suddette modifiche di statuto possono optare per il corso di laurea in quattro o cinque anni. All'uopo devono presentare regolare domanda per integrare gli esami secondo quanto stabilirà, caso per caso, il consiglio di facoltà.

L'art. 74, relativo all'ordinamento del corso di laurea in scienze naturali, è modificato nel senso che prima dell'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Per gli studenti di scienze naturali l'esame di istituzioni di matematiche deve precedere quello di fisica; gli esami di chimica generale ed inorganica e di fisica debbono precedere quello di chimica organica; l'esame di chimica organica deve precedere quelli di chimica biologica e di fisiologia generale (biennale) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 6. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1973, n. **1108**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, numero 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9 - dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono soppressi i seguenti:

Demografia;
Diritto della navigazione;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Dottrina dello Stato;
Storia delle dottrine economiche.

Allo stesso elenco vengono aggiunti i seguenti insegnamenti:

Istituzioni di diritto processuale;
Diritto agrario;
Diritto delle assicurazioni;
Diritto delle banche e della borsa;
Diritto regionale;
Diritto penale processuale e comparato.

Art. 28 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia viene aggiunto quello di:

Medicina psicosomatica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lussemburgo, ambasciata d'Italia, addì 27 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 61. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1109**.

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario de L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto universitario de L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto universitario de L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia vengono aggiunti i seguenti:

Patologia dell'apparato locomotore;
Psicopatologia generale;
Neuroradiologia;
Clinica neurologica;
Chirurgia sostitutiva;
Genetica.

Nello stesso elenco l'insegnamento di psicofarmacologia cambia denominazione in neuropsicofarmacologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 62. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974, n. **215**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Grigioni per l'educazione e l'assistenza degli insufficienti mentali », in Milano.

N. 215. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione Grigioni per l'educazione e l'assistenza degli insufficienti mentali », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 3. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Veneto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Veneto;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi atmosferici, ai fini della concessione, alle aziende agrarie, delle provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonchè dei compensi integrativi speciali per le pomacee destinate alla distillazione, previsti dall'art. 13 della su citata legge n. 364, e specificatamente indicati a fianco degli eventi:

Rovigo - violenti temporali con grandine e forti venti del 23 e 25 agosto 1973 (articoli 7 e 13); grandinata del 10 settembre 1973 (articoli 7 e 13); forte temporale con vento del 27 settembre 1973 (art. 7);

Treviso - violente grandinate del 25 agosto e 22 settembre 1973 (art. 7);

Verona:
grandinata del 25 agosto 1973 (articoli 7 e 13);
vento eccezionale del 31 agosto 1973 (articoli 7 e 13);
grandinata del 22 settembre 1973 (art. 13);

Vicenza - grandinata del 17 e 24 luglio 1973 (articolo 7); tromba d'aria del 29 settembre 1973 (art. 7).

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali delle sotto elencate provincie, in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per là ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della predetta legge n. 364:

Rovigo - grandinata del 23 agosto 1973:
comune di Castelmassa per la località Piazza Nova;
comune di Canda per le località Quattro strade, Campagnola, Tognola, Ruzzina, Le Terre, Vendramina, Grisetta, Giarona;
comune di Castelguglielmo per le località Rebona, Giarona, Branzetta, Perarolo;

Treviso - violenta grandinata del 25 agosto 1973:
comune di Cavaso del Tomba per le località Castelcies, Collabric;
comune di Monfumo per le località Castelli, Collibert, Longon Alto, Sassetti, Forner, Cà Corniani, Mandre, De Paoli, Era Grande, Costa Mattia;

Verona - grandinata del 25 agosto 1973:
comune di Sona per le località Capoluogo (parte), Colombarone, Lova, Rugola, S. Quirico, M. Corno, Fontone, Casotto, Casetta;
vento eccezionale del 31 agosto 1973:
comune di Rivoli Veronese per le località Gaiun, S. Michele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(4471)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1974.

Modalità di rimborso da parte dello Stato del maggior onere finanziario derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, concernente i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Considerato che, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 1972, n. 649, occorre stabilire le modalità per il rimborso annuale da parte dello Stato del maggior onere finanziario derivante alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali dall'applicazione dell'articolo 23 medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Per le pensioni della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, conferite in relazione a cessazioni dal servizio avvenute in applicazione dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, il maggior onere finanziario a carico dello Stato è pari all'importo corrispondente ai benefici attribuiti durante la vigenza della pensione.

Come benefici derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, si considerano:

la maggiore anzianità per raggiungere 40 anni utili di servizio attribuita fino ad un massimo di dieci anni;

la maggiore retribuzione derivante dall'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio determinati in base alle norme regolamentari vigenti presso l'ente datore di lavoro, ovvero, in caso di superamento del limite massimo di quelli consentiti dalle norme regolamentari, nella misura prevista per i dipendenti dello Stato.

Qualora nella determinazione della pensione concorrano anche i benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, questi si considerano e si valutano a carico dell'ente datore di lavoro in aggiunta a quelli previsti dal comma precedente. In tal caso, quando per la determinazione della maggiorazione della pensione concorra anche, in tutto od in parte, l'aumento di servizio di cui all'art. 3, secondo comma, della legge del 1970, n. 336, l'importo della maggiorazione è ripartito a carico dello Stato e dell'ente datore di lavoro in proporzione delle durate dell'aumento di servizio rispettivamente attribuite per effetto dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 1972, n. 649, e del predetto art. 3.

Ai fini dell'accertamento del requisito dei quindici anni di iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali si considerano anche i servizi ricongiungibili e riscattati secondo le norme vigenti per la Cassa medesima. Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Stato e Cassa pensioni, il riparto, in applicazione della legge 22 giugno 1954, n. 523, si effettua limitatamente all'importo del trattamento non comprensivo dei benefici derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, e dalla legge 24 maggio 1970, numero 336.

Art. 2.

Il trattamento di pensione spettante è corrisposto integralmente dalla Cassa pensioni, la quale si rivale sullo Stato della quota messa a suo carico.

La rivalsa della quota annuale di pensione a carico dello Stato è effettuata mediante recupero del valore capitale di detta quota. Per la determinazione del valore capitale e per il versamento dello stesso in 24 rate semestrali posticipate costanti si applicano i criteri e le modalità stabilite dal decreto ministeriale 12 gennaio 1972, concernente la determinazione del valore capitale dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, numero 336, con la modifica che in luogo della data del 30 ottobre 1971 si considera quella del 1° gennaio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 42

(4571)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Boldolaxine », della ditta La farmochimica italiana S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 4416/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 1968, con il quale venne registrata al n. 14704/A la preparazione da 25 confetti e al n. 14704/B la categoria fruttini, nella confezione da 6 fruttini da g 5, della specialità medicinale denominata « Boldolaxine » a nome della ditta La farmochimica italiana S.p.a., con sede in Milano, via Nicola d'Apulia, 8, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il successivo decreto in data 23 luglio 1970, con il quale la ditta predetta è stata autorizzata a fare eseguire le operazioni terminali di confezionamento in blister di detta specialità medicinale, limitatamente alla preparazione confetti, presso l'officina della ditta S.I.I.T. di Trezzano sul Naviglio (Milano);

Visto il decreto in data 9 giugno 1971, con il quale venne registrata al n. 14704/A la nuova confezione da 30 confetti della specialità medicinale in questione, a nome della ditta La farmochimica italiana S.p.a. di Milano, preparata nell'officina della ditta stessa;

Considerato che, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è risultato che i rischi derivanti dall'uso delle preparazioni farmaceutiche a base di diacetossifenolisatina e triacetilfenolisatina, sole o in associazione, prevalgono sui vantaggi terapeutici delle preparazioni stesse;

Ritenuto che per la specialità medicinale suddetta, a base di diacetil-difenil-isatina, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 20 settembre 1972;

Considerato che la ditta interessata, nel termine prescritto con la circolare di questo Ministero n. 73 del 19 aprile 1973, non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'attuale validità terapeutica del prodotto in questione;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Boldolaxine » registrata al numero 14704/A, per le preparazioni da 25 e 30 confetti, e al n. 14704/B per la preparazione 6 fruttini da g 5, in data 15 maggio 1968 e 9 giugno 1971, a nome della ditta La farmochimica italiana S.p.a. di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4335)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Fragolax », 2, 6 e 24 pillole, della ditta Laboratori farmaceutici dott. Medici, in Milano. (Decreto di revoca n. 4410/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 5 ottobre 1955, con il quale venne registrata al n. 10437 la specialità medicinale denominata « Fragoletta » ora « Fragolax » pillole, a nome della ditta Laboratori farmaceutici dottor Medici, con sede in Milano, via Eustachi, 20, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1967, con il quale vennero registrate allo stesso numero 10437, a nome della ditta suddetta, le confezioni da 6 e da 24 pillole della specialità medicinale « Fragolax », preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è risultato che i rischi derivanti dall'uso delle preparazioni farmaceutiche a base di diacetossifenolisatina e triacetilfenolisatina, sole o in associazione, prevalgono sui vantaggi terapeutici delle preparazioni stesse;

Ritenuto che per la specialità medicinale suddetta, a base di diacetildifenilisatina, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 20 settembre 1972;

Considerato che la ditta interessata, nel termine prescritto con la circolare di questo Ministero n. 73 del 19 aprile 1973, non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'attuale validità terapeutica del prodotto in questione;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fragolax », nelle confezioni da 2, da 6 e da 24 pillole, registrata al n. 10437 in data 5 ottobre 1955 e 27 dicembre 1967, a nome della ditta Laboratori farmaceutici dott. Medici di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4337)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Neobyl », 20 confetti, della ditta Società italiana Schoum S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 4408/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 5 marzo 1957, con il quale venne registrata al n. 12268 la specialità medicinale denominata: « Neobyl », a nome della ditta Laboratori scientifici « AR-GA », con sede in Firenze, via Masaccio n. 29, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il proprio comunicato in data 6 luglio 1973, con il quale tutte le specialità medicinali della ditta suddetta sono state registrate a nome della ditta Società italiana Schoum S.p.a., con sede in Milano, via Leoncavallo, 20, che è stata autorizzata a produrle nella propria officina farmaceutica, sita in Calenzano (Firenze), via Garibaldi n. 82;

Considerato che, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è risultato che i rischi derivanti dall'uso delle preparazioni farmaceutiche a base di diacetossifenolisatina e triacetilfenolisatina, sole o in associazione, prevalgono sui vantaggi terapeutici delle preparazioni stesse;

Ritenuto che per la specialità medicinale suddetta, a base di diacetildiossifenilisatina, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 20 settembre 1972;

Considerato che la ditta interessata, nel termine prescritto con la circolare di questo Ministero n. 73 del 19 aprile 1973, non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'attuale validità terapeutica del prodotto in questione;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neobvl », nella confezione tubetto da 20 confetti, registrata al n. 12268 in data 6 luglio 1973 a nome della ditta Società italiana Schoum S.p.a. di Milano.

Il prodotto di cui è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4338)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Laxobis » nelle confezioni da 2 e 10 supposte, della ditta Farmaceutici Bonelli S.a.s., in Belgioioso. (Decreto di revoca n. 4401/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1967, con il quale venne registrata al n. 9033 la specialità medicinale denominata « Laxobis » supposte a nome della ditta Farmaceutici Bonelli S.a.s., con sede in Belgioioso (Pavia), via Trieste n. 19, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è risultato che i rischi derivanti dall'uso delle preparazioni farmaceutiche a base di diacetossifenolisatina e triacetilfenolisatina, sole o in associazione, prevalgono sui vantaggi terapeutici delle preparazioni stesse;

Ritenuto che per la specialità medicinale suddetta, a base di diacetildiossifenilisatina, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 20 settembre 1972;

Considerato che la ditta interessata, nel termine prescritto con la circolare di questo Ministero n. 73 del 19 aprile 1973, non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'attuale validità terapeutica del prodotto in questione;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Laxobis », nelle confezioni da 2 e 10 supposte, registrata al n. 9033 in data 15 aprile 1967 a nome della ditta Farmaceutici Bonelli S.a.s. di Belgioioso (Pavia).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Pavia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4327)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 19 febbraio 1974;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364;

Napoli - grandinata con forte vento e pioggia del 18 settembre 1973:

comune di Terzigno per le località Pozzelle, O Montagna, Loggia, Cafurchio, Mass. Prete, Mauro Vecchio, Mauro Borde;

comune di Boscoreale per le località Gerardelli, Continella;

comune di Ottaviano per le località S. Teresa, S. Domenico, Cacciabella, Stracchioni, Pozini, Pagliarone, Caracelli, Capellarielli, Raggi, Asciuttolilli;

comune di Boscotrecase per le località Casa Raiola, Raiola, Colonne, Pietrabianca, Iezza, Cesaro, Rendine, Campanariello, Casa Vitelli, Cifelli, Tratturati, Mass. Angeloni, Tirone della Guardia, Brancaccio;

comune di Marigliano per le località Miuli, S. Vito, Montone, Mautone;

comune di S. Paolo Belsito per la località Livardi;

comune di Liveri per le località S. Maria a Parete, Via di Sopra, Bosco;

comune di Nola per le località Scarvaiti, Parrocchia, Villa Albertini, Piano Albertino, Mass. Tossici, Mass. Gonella, Mass. S. Teresa, Argiano, Bosco del Gaudio, Via Costantinopoli, Mass. Matafora;

comune di S. Giuseppe Vesuviano per le località Belvedere, Marini, Speri, Purgatorio, Sommesi, Pianillo, Mucettoli;

comune di Scisciano per le località Montanaro, Camaldoli, Spartimento;
comune di Acerra per le località Cantelara, Spiniello;
comune di Melito per le località Monacelle, Lavinaio;
comune di Torre del Greco per le località Cancello dei Monaci, Monticelli, Fosso Bianco;
comune di S. Anastasia per le località Romani, Macedonia, Carafa, Dottori, Ponte di Ferro, Carescosa, Madonna delle Grazie, Starza Regina, Zazzera, Capodivilla, Palmendola;
comune di Napoli:
frazione Camaldoli per le località Cuparella,Ruggenti, Nazaret, Camaldoli;
frazione Chiaiano per le località Polvica, Baggiano, Cesine, Cesinella, Toscanella, Paratina, S. Croce;
frazione Piscinola per le località Mass. Filanda, Cupa Filanda, Acquarola, Lenza;
frazione Marianella per le località Mass. Croce, Via Ramaglia, Mass. S. Giovanni, Frullone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(4473)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1974.
Autorizzazione alla società mutua di assicurazioni e riassicurazioni Sanremo, in Velletri, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della società mutua di assicurazioni e riassicurazioni Sanremo, con sede in Velletri, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica, le assicurazioni in vari specificati rami danni, fra cui il ramo di responsabilità civile autoveicoli, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità e ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La società mutua di assicurazioni e riassicurazioni Sanremo, con sede in Velletri, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nei rami: automobili, bestiame, cristalli, grandine, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 20 maggio 1974

(4570) *Il Ministro*: DE MITA

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1974.
Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di cemento bianco operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1973 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di cemento bianco operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 28 luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 13 agosto 1973 e 12 febbraio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 15 marzo 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di cemento bianco operanti in provincia di Napoli, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4454)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1974.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di cemento bianco operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1973 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di cemento bianco operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 28 luglio 1972;
Visti i decreti ministeriali 13 agosto 1973, 12 febbraio 1974 e 27 maggio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 15 marzo 1973;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di cemento bianco operanti in provincia di Napoli, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4455)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henraux, in Querceta di Seravezza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Seravezza (Lucca), con effetto dal 12 marzo 1973;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 30 giugno 1973;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Seravezza (Lucca), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4456)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henraux, in Querceta di Seravezza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Seravezza (Lucca), con effetto dal 12 marzo 1973;
Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1973 e 30 maggio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 30 giugno 1973;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Seravezza (Lucca), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4457)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 29 maggio 1974:

Liotta Mario, notaio residente nel comune di Santa Lucia del Mela, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Villafranca Tirrena, stesso distretto;

Macrì Pellizzeri Maria Cristina, notaio residente nel comune di Montalbano di Elicona, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Messina;

Contartese Pasquale, notaio residente nel comune di Furnari, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Messina;

Miano Maria Teresa, notaio residente nel comune di Lentini, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Francofonte, stesso distretto;

Serio Ugo, notaio residente nel comune di Lipari, distretto notarile di Messi..a, è trasferito nel comune di Udine;

Parmegiani Giovanni, notaio residente nel comune di Mede, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Ancona;

Palumbo Anna Maria, notaio residente nel comune di Villarosa, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Ancona.

(4553)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale naturale « Fonte nuova S. Carlo Spinone »

Con decreto n. 1470 del 9 maggio 1974 la S.p.a. « Fonti San Carlo Spinone al Lago », in Spinone al Lago (Bergamo), viene autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale « Fonte nuova San Carlo Spinone » di cui al decreto ministeriale n. 1237 del 6 marzo 1972.

Le modifiche saranno le seguenti: 1) il colore di fondo del riquadro centrale dell'etichetta sarà bianco anzichè celeste; 2) la stella arancione a sei punte con la soprascritta « Stabilimento di imbottigliamento vicino alla fonte » sarà sostituita da un rettangolo a fondo bianco con spigoli arrotondati e delimitato da una linea nera nel quale comparirà un disegno costituito da tre doppi archi di cerchio di colore bleu sotto il disegno, in caratteri neri, vi sarà la dicitura « sancarlo » e a destra del disegno, in senso verticale, « spinone »; una piccola stella rossa a sei punte dividerà le due diciture suddette; 3) la scritta « imbottigliata come sgorga dalla sorgente » che compare in fondo al riquadro centrale, sarà rossa anzichè arancione e non sara più su fondo bianco ma sarà impressa sul fondo lavorato comune a tutto il riquadro centrale; 4) sotto quest'ultima dicitura sarà aggiunto il contenuto della bottiglia.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al decreto n. 1470.

Restano invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel decreto ministeriale n. 1237.

(4357)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Fonte nuova S. Carlo Spinone », addizionata di gas acido carbonico.

Con decreto n. 1471 del 9 maggio 1974 la S.p.a. « Fonti San Carlo Spinone al Lago », in Spinone al Lago (Bergamo), viene autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale nazionale « Fonte nuova San Carlo Spinone », addizionata di gas acido carbonico, di cui al decreto A.C.I.S. n. 674 del 9 aprile 1958 e ai decreti ministeriali n. 986 del 9 novembre 1968 e n. 1236 del 6 marzo 1972.

Le modifiche alle etichette autorizzate con il suddetto decreto ministeriale n. 1236 saranno le seguenti: 1) il colore di fondo del riquadro centrale dell'etichetta sarà bianco anzichè verde; 2) la stella arancione a sei punte con la soprascritta « Stabilimento di imbottigliamento vicino alla fonte » sarà sostituita da un rettangolo a fondo bianco con spigoli arrotondati e delimitato da una linea nera nel quale comparirà un disegno costituito da tre doppi archi di cerchio di colore bleu; sotto il disegno, in caratteri neri, vi sarà la dicitura « sancarlo » e a destra del disegno, in senso verticale, « Spinone »; una piccola stella rossa a sei punte dividerà le due diciture suddette; 3) la scritta « addizionata di gas acido carbonico » che compare in fondo al riquadro centrale, sarà rossa anzichè arancione e non sarà più su fondo bianco ma sarà impressa sul fondo lavorato, comune a tutto il riquadro centrale; 4) sotto questa ultima dicitura sarà aggiunto il contenuto della bottiglia.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al decreto n. 1471.

Restano invariate tutte le altre prescrizioni contenute nei decreti sopra citati.

(4358)

Proroga e trasferimento della concessione mineraria della acqua minerale « Rocciaviva », del tipo naturale e addizionata di gas acido carbonico.

Con decreto n. 1473 del 9 maggio 1974 i signori Spina Ivo e Donati Giovanni sono autorizzati a continuare la vendita dell'acqua minerale nazionale Abetina, sia nel tipo naturale, di cui al decreto ministeriale n. 1061 del 24 novembre 1969, sia nel tipo addizionata di gas acido carbonico, di cui al decreto ministeriale n. 1062 del 24 novembre 1969.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nei suddetti decreti n. 1061 e n. 1062.

(4360)

Autorizzazione all'istituto di igiene dell'Università di Roma, reparto chimico, ad eseguire analisi chimiche particolareggiate di acque minerali.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1974, n. 1467, l'istituto di igiene dell'Università di Roma viene autorizzato a continuare ad eseguire le analisi chimiche particolareggiate di acque minerali di cui agli articoli 5, 6, 15 e 35 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 e al paragrafo II del decreto ministeriale 20 gennaio 1927.

(4435)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di meccanica agraria presso la facoltà di ingegneria dell'Università della Calabria

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università della Calabria è vacante la cattedra di meccanica agraria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4534)

Vacanza della cattedra di geometria presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Calabria.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Calabria è vacante la cattedra di geometria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4535)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara sono vacanti le seguenti cattedre:

1) anatomia umana normale, prima cattedra;

2) istologia ed embriologia generale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4529)

Vacanza della seconda cattedra di chimica organica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Cagliari e vacante la seconda cattedra di chimica organica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4530)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari sono vacanti le seguenti cattedre:

1) fisiologia umana, seconda cattedra;

2) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, seconda cattedra,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4531)

Vacanza di otto cattedre universitarie presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze, sono vacanti le seguenti cattedre:

1-2) istituzioni di diritto privato, seconda e terza cattedra;

3-4) istituzioni di diritto pubblico, seconda e terza cattedra;

5) diritto processuale civile, seconda cattedra;

6) diritto internazionale;

7) diritto canonico;

8) diritto regionale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4551)

Vacanza di quattro cattedre universitarie presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania sono vacanti le seguenti cattedre:

1) filologia germanica;

2) geografia;

3) glottologia, seconda cattedra;

4) letteratura greca,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4532)

Vacanza di tre cattedre universitarie presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania sono vacanti le seguenti cattedre:

1) clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, seconda cattedra;

2) clinica ostetrica e ginecologica, seconda cattedra;

3) biologia e zoologia generale, compresa la genetica e la biologia delle razze,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4533)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Farra d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1974, il comune di Farra d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.937.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1497/M)

Autorizzazione al comune di Bondeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Bondeno (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 230.698.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1498/M)

Autorizzazione al comune di Priverno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Priverno (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 204.934.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1499/M)

Autorizzazione al comune di Budrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Budrio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.597.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1500/M)

Autorizzazione al comune di Lorenzago di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Lorenzago di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1501/M)

Autorizzazione al comune di Canale d'Agordo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Canale d'Agordo (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.439.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1502/M)

Autorizzazione al comune di Mongiardino Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Mongiardino Ligure (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.417.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1503/M)

Autorizzazione al comune di Grognardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Grognardo (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.548.074, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1504/M)

Autorizzazione al comune di Minervino Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Minervino Murge (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 727.879.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1505/M)

Autorizzazione al comune di Andali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Andali (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.811.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1506/M)

Autorizzazione al comune di Belmonte Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Belmonte Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.204.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1507/M)

Autorizzazione al comune di Diamante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Diamante (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1508/M)

Autorizzazione al comune di Romagnano al Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Romagnano al Monte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.175.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1509/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Conza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Castelnuovo di Conza (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.903.814, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1510/M)

Autorizzazione al comune di Castellarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Castellarano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.356.542, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1511/M)

Autorizzazione al comune di Prignano sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Prignano sulla Secchia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.135.881, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1512/M)

Autorizzazione al comune di Frassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Frassinoro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.014.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1513/M)

Autorizzazione al comune di Concordia sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Concordia sulla Secchia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.661.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1514/M)

Autorizzazione al comune di Ruoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Ruoti (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.050.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1515/M)

Autorizzazione al comune di Careri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Careri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1516/M)

Autorizzazione al comune di Marina di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 195.288.752, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1517/M)

Autorizzazione al comune di Conzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Conzano (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.312.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1518/M)

Autorizzazione al comune di Massa Martana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1974, il comune di Massa Martana (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.426.537, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1519/M)

Autorizzazione al comune di Carfizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Carfizzi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.443.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1520/M)

Autorizzazione al comune di Chiaravalle Centrale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Chiaravalle Centrale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 215.748.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1521/M)

Autorizzazione al comune di Cotronei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Cotronei (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.218.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1522/M)

Autorizzazione al comune di Petilia Policastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Petilia Policastro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.856.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1523/M)

Autorizzazione al comune di San Gregorio d'Ippona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di San Gregorio d'Ippona (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.374.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1524/M)

Autorizzazione al comune di Sorianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Sorianello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.352.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1525/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione Messer Marino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Castiglione Messer Marino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.725.492, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1526/M)

Autorizzazione al comune di Crecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Crecchio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.122.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1527/M)

Autorizzazione al comune di Rapino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Rapino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.085.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1528/M)

Autorizzazione al comune di Ovada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1974, il comune di Ovada (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.381.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1529/M)

Autorizzazione al comune di Olivola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1974, il comune di Olivola (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1530/M)

Autorizzazione al comune di Montecastello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1974, il comune di Montecastello (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1531/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

Corso dei cambi del 4 giugno 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	643,50	643,50	644,10	643,50	643 —	643,50	643,40	643,50	643,50	643,30
Dollaro canadese	668,35	668,35	668,50	668,35	668 —	668,40	668,50	668,35	668,35	668,35
Franco svizzero	217,16	217,16	217,10	217,16	214,50	217,15	216,60	217,16	217,16	217,10
Corona danese	109,30	109,30	109,50	109,30	107,50	109,30	109,40	109,30	109,30	109,30
Corona norvegese	117,83	117,83	118 —	117,83	118 —	117,80	117,98	117,83	117,83	117,83
Corona svedese	148,35	148,35	148,50	148,35	147 —	148,30	148,35	148,35	148,35	148,35
Fiorino olandese	243,35	243,35	244,20	243,35	241 —	243,40	243,35	243,35	243,35	243,30
Franco belga	16,9650	16,965	17,01	16,9650	16,80	16,95	16,9720	16,9650	16,96	16,95
Franco francese	132,09	132,09	132,38	132,09	131,50	132,10	132 —	132,09	132,09	132,09
Lira sterlina	1544 —	1544 —	1545,75	1544 —	1540 —	1544,10	1543 —	1544 —	1544 —	1544 —
Marco germanico	256,39	256,39	256 —	256,39	252,50	256,40	256 —	256,39	256,39	256,38
Scellino austriaco	35,63	35,63	35,58	35,63	35,25	35,65	35,60	35,63	35,63	35,60
Escudo portoghese	26,10	26,10	26,10	26,10	25,05	26,10	26,19	26,10	26,10	26,10
Peseta spagnola	11,2450	11,245	11,27	11,2450	11,25	11,24	11,25	11,2450	11,24	11,24
Yen giapponese	2,28	2,28	2,2950	2,28	2,25	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28

Media dei titoli del 4 giugno 1974

Titolo	
Rendita 5 % 1935	92,500
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,125
» 5 % (Ricostruzione)	92,400
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,500
» 5 % (Città di Trieste)	92,400
» 5 % (Beni esteri)	89,350
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,500
» 5,50 % » » 1968-83	86,650
» 5,50 % » » 1969-84	87,975
» 6 % » » 1970-85	91,375
» 6 % » » 1971-86	91,475
» 6 % » » 1972-87	91,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,450
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,100
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,700
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,900
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	91,175
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	89,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 giugno 1974

Valuta	
Dollaro USA	643,45
Dollaro canadese	668,425
Franco svizzero	216,88
Corona danese	109,35
Corona norvegese	117,905
Corona svedese	148,35
Fiorino olandese	243,35
Franco belga	16,969
Franco francese	132,045
Lira sterlina	1543,50
Marco germanico	256,195
Scellino austriaco	35,615
Escudo portoghese	26,145
Peseta spagnola	11,247
Yen giapponese	2,28

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1974, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 15, è stato dichiarato inammissibile e comunque irricevibile, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario prodotto in data 27 novembre 1969 dal sig. Mario Recchia contro la Banca d'Italia, al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di assegnazione al 18° gradino di stipendio del grado di primo ragioniere disposto dall'amministrazione centrale dell'istituto di emissione

(4333)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n 71, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 27 settembre 1968 dal sig. Civai Aldo, avverso il decreto ministeriale n. 2-*B* del 12 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4351)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 70, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 22 aprile 1969 dalla sig.ra Komel Antonija nata Cvetreznik, avverso il decreto ministeriale n. 6557-*B* del 20 settembre 1968, emesso il materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043.

(4352)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 204, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 16 giugno 1969 dal sig. Del Bello Ferruccio, avverso il decreto ministeriale n. 0520-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4353)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Magione

Con decreto 26 giugno 1973, n. 80, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno emerso dal lago Trasimeno nella frazione S. Feliciano del comune di Magione (Perugia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 41 mappale 14/B della superficie di mq. 12 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 9 novembre 1970 con allegato verbale di verifica tecnica dell'ufficio tecnico erariale di Perugia; estratto di mappa con allegato verbale che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4429)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1974, registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 59, è stato dichiarato respinto il ricorso straordinario, proposto in data 24 aprile 1972 dal sig. Farina Ernesto, contro l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno, avverso la delibera del consiglio di amministrazione del citato Istituto n. 521 adottata in data 21 dicembre 1971, con la quale vennero approvati gli atti, i verbali e la graduatoria sul concorso interno, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di capo servizio amministrativo.

(4425)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Boville Ernica

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

La sig.ra Carlotta Aloisi è confermata presidente della Cassa comunale di credito agrario di Boville Ernica (Frosinone).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1974

Il Governatore: CARLI

(4397)

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Turano Valvestino, in Turano, nella Cassa rurale ed artigiana di Bedizzole, in Bedizzole, che assume la denominazione sociale di « Cassa rurale ed artigiana di Bedizzole-Turano Valvestino, società cooperativa a responsabilità limitata » e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda incorporanda.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Bedizzole, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Bedizzole (Brescia) in data 29 aprile 1973, e della Cassa rurale ed artigiana di Turano Valvestino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Turano, frazione del comune di Valvestino (Brescia), in data 6 maggio 1973, relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della seconda azienda da parte della prima;

Dispone:

1) Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Turano Valvestino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Turano, frazione del comune di Valvestino (Brescia), nella Cassa rurale ed artigiana di Bedizzole, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Bedizzole (Brescia) che trasforma la propria forma giuridica ed assume la denominazione sociale di « Cassa rurale ed artigiana di Bedizzole-Turano Valvestino, società cooperativa a responsabilità limitata ».

2) La Cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda incorporanda in Turano, frazione del comune di Valvestino (Brescia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1974

Il Governatore: CARLI

(4398)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per esami, a centottanta posti di geometra in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 3 maggio 1957, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 1972;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 368 del 24 giugno 1954, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge n. 390 dell'11 maggio 1971;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1973, con il quale è stato stabilito, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il numero dei posti da mettere a concorso nei singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili e degli operai dello Stato per l'anno 1973;

Accertato che nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIII) sono state accantonate le aliquote dei posti da riservare ai concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 21, 117 e 148 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso, per esami, a centottanta posti di geometra in prova nel ruolo organico del personale dello esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIII) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di geometra o di liceo artistico, ramo architettura.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 32.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1º gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso, e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con lo art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso, e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la Finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia); per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi del lavoro e per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra, dei caduti per cause di servizio, dei caduti sul lavoro, nonchè per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Via del Seminario - 00100 Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di trenta giorni, alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati alla accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro membri, due dei quali professori d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione.

Art. 9.

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avra ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 10.

Diario degli esami

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 2 e 3 novembre 1974, alle ore 8, presso le seguenti sedi:

1) a Torino, per i candidati del Piemonte e della Valle d'Aosta;
2) a Genova, per i candidati della Liguria;
3) a Milano, per i candidati della Lombardia;
4) a Trento, per i candidati del Trentino-Alto Adige;
5) a Venezia, per i candidati del Veneto;
6) a Trieste, per i candidati del Friuli-Venezia Giulia;
7) a Bologna, per i candidati dell'Emilia-Romagna;
8) a Firenze, per i candidati della Toscana;
9) a Macerata, per i candidati delle Marche e dell'Umbria;
10) a Roma, per i candidati del Lazio;
11) a Pescara, per i candidati dell'Abruzzo e Molise;
12) a Bari, per i candidati delle Puglie e della Basilicata;
13) a Napoli, per i candidati della Campania;
14) a Reggio Calabria, per i candidati della Calabria;
15) a Palermo, per i candidati della Sicilia;
16) a Cagliari, per i candidati della Sardegna.

I candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8 dei giorni sopra indicati presso le suddette sedi per sostenere le prove scritte, nell'intesa che l'ammissione alle prove stesse ha luogo con riserva di accertamento del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti prescritti.

Almeno dieci giorni prima di quelli (2 e 3 novembre 1974) fissati per dette prove scritte, verrà affisso presso tutti gli uffici postali della Repubblica apposito manifesto indicante il preciso indirizzo degli edifici in cui saranno effettuate le prove stesse, in modo che gli aspiranti al concorso possano prenderne visione diretta. Detto manifesto sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione diretta alla persona.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio, riceveranno comunicazione, con la indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Via del Seminario - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il predetto colloquio, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto il colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientranno anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra per fatto di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati, in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui allo art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Via del Seminario - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del suddetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare un certificato sostitutivo rilasciato dal competente provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.
Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente articolo 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *t*) del precedente art. 11, ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2056 del 27 ottobre 1962.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, della autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

Il personale delle abolite imposte di consumo iscritto nel quadro speciale ad esaurimento istituito presso il Ministero delle finanze ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, dovrà produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal predetto dicastero.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 13.

Art. 15.
Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di geometra.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Eventuali trasferimenti dei vincitori dalla sede di prima assegnazione saranno attuati con l'osservanza dei criteri stabiliti a norma dell'art. 26 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 14 marzo 1974

Il Ministro: Togni

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1974
Registro n. 34, *foglio n.* 383

Allegato *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

A) Topografia:

Strumenti topografici, loro verifiche e rettifiche e loro uso per i rilevamenti planimetrici e altimetrici del terreno. Celerimensura. Misura e calcolo delle aree. Planimetri. Rilevamenti delle poligonali, tolleranze e compensazioni. Carte topografiche, loro uso e caratteristiche. Rilevamenti di fabbricati, di abitati e di terreni. Divisione di aree e rettificazione di confine.

B) Costruzioni:

Sollecitazioni semplici e formule relative. Sollecitazioni composte di flessioni e di taglio, di pressione e flessione. Solidi caricati di punta. Verifica di stabilità e calcolazioni di strutture semplici isostatiche (travi semplici e composte). Generalità sulle costruzioni in legno, ferro, muratura e cemento armato; muri, archi, *piattabande, volte, solai, tetti (tipi di incavallatura orditura* materiale di copertura). Tetti piani; scale, fondazioni, opere di finimento. Manutenzione dei fabbricati. Impianti idraulici, fognature domestiche. Cenni sugli impianti di ventilazione, riscaldamento e refrigerazione.

N.B. — Ciascuna delle due prove scritte potrà anche constare di due parti: una esposizione teorica di un argomento del programma ed una applicazione numerica sullo stesso o su un diverso argomento.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Colloquio

Oltre alle materie oggetto delle prove scritte:

a) nozioni di contabilità generale dello Stato;

b) stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni; stima dei lavori di terra e murari, analisi dei prezzi, computi metrici, contratti d'appalto, tenuta dei documenti di contabilità;

c) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

d) organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Ministro: Togni

Allegato *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - *Sezione* 1ª - Via del Seminario - 00100 Roma

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza; numero civico)

. . . .
(comune di residenza - provincia - c.a.p.)

. . . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso per esame a centottanta posti di geometra in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella Y-II) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . conseguito presso . . . in data . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) . . .;

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . . con la qualifica di . . . presso la quale è stato assunto il . . . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . . dal . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data

Firma . . . (7)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, data di nascita, comune e provincia di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(4175)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 4 dicembre 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Caporicci Domenico, nato a Pollenza il 13 gennaio 1936 . . . . . punti 100 su 100
2. Grazzini Marco, nato a Firenze il 31 dicembre 1940 . . . . . » 100 »
3. Rusconi Cesare, nato a Bagolino l'8 gennaio 1942 . . . . . . » 100 »
4. Castaldi Umberto, nato a Giardini il 29 ottobre 1942 . . . . . » 98 »
5. Ascani Paolo, nato a Terni il 24 febbraio 1941 . . . . » 97 »
6. Domenichelli Bruno, nato a Bressanone il 14 marzo 1937 . . . . . » 95 »
7. Porcellati Pazzaglia Carlo, nato a Terni il 12 ottobre 1939 . . . . » 95 »
8. Ricci Dino, nato a Scapoli il 18 aprile 1938 . . . . » 95 »
9. Ruggeri Giovanni, nato a Letoianni il 20 ottobre 1938 . . . . . . » 95 »
10. Coletti Giovanni, nato a Roma il 28 marzo 1941 . . . . » 94 »
11. Giovannini Ezio, nato a Roma il 25 febbraio 1940 . . . . » 94 »
12. Pietropolli Charmet Pier Alvise, nato a Venezia il 14 ottobre 1939 . . . » 93 »
13. Serafini Roberto, nato a Cassino il 16 settembre 1940 . . . . . » 93 »
14. Di Segni Elio, nato a Roma il 10 giugno 1940 . . . . » 92 »
15. Formentini Alberto, nato a Milano il 1° aprile 1940 . . . . . . » 92 »
16. Sparvieri Franco, nato a Ripatransone il 4 settembre 1939 . . . . . » 92 »
17. Teggia Luigi, nato a Terni il 13 novembre 1937 . . . . » 92 »
18. Resca Cesare, nato a Cento il 15 marzo 1932 . . . . » 91 »
19. Zerbio Andrea, nato a Belluno il 4 aprile 1939 . . . . » 91 »
20. Bosco Massimiliano, nato a Poirino il 28 ottobre 1937 . . . . . » 90 »
21. Farina Enrico, nato a L'Aquila il 18 marzo 1942 . . . . » 90 »
22. Frigo Giuseppe Sebastiano, nato a Roana il 3 gennaio 1941 . . . . » 89 »
23. Richichi Giuseppe, nato a Dinami il 25 ottobre 1940 . . . . . . » 89 »
24. Tavazzi Luigi, nato a Cremona il 14 luglio 1939 . . . . » 89 »
25. Angelini Paolo, nato a Torino il 1° settembre 1941 . . . . . . » 88 »
26. Barsotti Antonio, nato a Pisa l'8 marzo 1941 . . . . » 88 »
27. Chieffo Carmelo, nato a Bagnoli Irpino il 24 settembre 1937 . . . . » 88 »
28. Pupillo Giovanni Alberto, nato a L'Aquila il 30 settembre 1940 . . . » 88 »

29. Vajola Salvatore Fabio, nato a Palma Montechiaro il 30 giugno 1937 .	punti	88	su 100
30. Aguglia Vincenzo, nato a Palermo il 13 febbraio 1935 .	»	87	»
31. Astorri Ettore, nato a Piacenza il 24 dicembre 1938 .	»	87	»
32. Barba Filippo, nato a Gioia del Colle il 26 maggio 1941	»	87	»
33. De Ponti Carlo, nato a Melzo il 24 novembre 1940 .	»	87	»
34. Manfredi Raffaele, nato a Cosenza il 3 gennaio 1932	»	87	»
35. Mininni Nicola, nato a Campobasso il 29 settembre 1937 .	»	87	»
36. Palamara Antonio, nato a Reggio Calabria il 15 gennaio 1937	»	87	»
37. Veglia Luciano, nato a Matera il 4 luglio 1940	»	87	»
38. Zonzin Pietro, nato a Legnano il 18 marzo 1941	»	87	»
39. Knippel Mauro, nato a Fiume il 26 settembre 1939 .	»	86	»
40 Nidasio Giorgio, nato a Milano il 24 ottobre 1940	»	86	»
41 Porciello Pasquale Italo, nato a Vigevano il 27 febbraio 1935	»	86	»
42. Rizzato Gianfranco, nato a Milano il 27 luglio 1939	»	86	»
43. Todisco Tommaso, nato a Bisceglie il 19 dicembre 1940	»	86	»
44. Triulzi Enrico, nato a Milano il 25 marzo 1932	»	86	»
45. Dianda Renzo, nato a S. Cassiano a Vico il 25 aprile 1937	»	85	»
46. Grossi Pier Manuel, nato a Fermo il 6 dicembre 1939	»	85	»
47. Manica Umberto, nato a Crotone l'8 gennaio 1932 .	»	85	»
48. Mazzini Albino Carlo, nato a Mortara il 25 agosto 1937 .	»	85	»
49. Montemurro Giuseppe, nato a Noicattaro il 7 febbraio 1938	»	85	»
50. Pesola Antonio, nato a Bitetto il 21 dicembre 1938 . . .	»	85	»
51. Picarella Bernardo, nato a Palermo il 20 aprile 1939 . .	»	85	»
52. Piscitello Francesco Paolo, nato a Milano il 23 gennaio 1939	»	85	»
53. Baj Rossi Giulia, nata a Cantello il 5 giugno 1942	»	84	»
54. Davoli Francesco, nato a Catanzaro il 22 agosto 1937	»	84	»
55. Gargiulo Claudio, nato a Roma il 22 febbraio 1938	»	84	»
56. Lo Cascio Ignazio, nato a Messina il 20 febbraio 1940	»	84	»
57. Pagano Mario, nato a Roma il 17 febbraio 1938	»	84	»
58. Picchio Fernando Maria, nato a Varese il 16 settembre 1941	»	84	»
59. Seu Vittorio, nato a Genova Sampierdarena il 12 febbraio 1937	»	84	»
60. Casellato Federico, nato a Milano il 17 agosto 1940	»	83	»
61. Bini Alessandro, nato ad Empoli il 30 dicembre 1936	»	83	»
62. Cerri Maurizio, nato a Livorno il 10 giugno 1938	»	83	»
63 De Rinaldis Giovanni, nato a Lizzanello il 12 giugno 1942 .	»	83	»
64. Fischer Diego Maria, nato a Roma il 2 ottobre 1941 .	»	83	»
65. Fonzo Roberto, nato a Cagliari il 7 marzo 1941 .	»	83	»
66. Giudici Enrico, nato a Lerici l'11 ottobre 1932	»	83	»
67. Guerra Gianpaolo, nato a Carpi il 3 ottobre 1937 .	»	83	»
68. Repetto Sergio, nato a Carnago il 9 giugno 1938	»	83	»
69. Rossi Pierluigi, nato a Tolentino il 13 febbraio 1938	»	83	»
70. Signoretti Paolo, nato a Torino il 3 luglio 1938	punti	83	su 100
71. Cavallini Bruno, nato a Bondeno il 16 marzo 1940 .	»	82	»
72. Cirillo Nicola, nato a Perito il 25 dicembre 1928 .	»	82	»
73. Croce Adriano, nato a Cairo (Egitto) il 25 novembre 1937	»	82	»
74. D'Isa Francesco, nato a Cardito il 10 agosto 1940 .	»	82	»
75. Del Citerna Federico, nato ad Arezzo il 24 marzo 1939	»	82	»
76. Figini Alberto, nato a Como il 30 ottobre 1938 .	»	82	»
77. Innecco Ada, nata a Gorizia il 23 marzo 1939	»	82	»
78. Marchesotti Cesare, nato a Cittiglio il 29 giugno 1939 .	»	82	»
79. Prati Mario, nato a Modena il 25 luglio 1938	»	82	»
80. Rizzi Giuseppe Mario, nato ad Ascoli Satriano il 19 gennaio 1941	»	82	»
81. Romano Salvatore, nato a Massino Visconti il 27 gennaio 1938	»	82	»
82 Trapani Francesco, nato a Palermo il 26 novembre 1939	»	82	»
83. Bernardi Pasquale, nato a Bologna il 28 marzo 1937 .	»	81	»
84. Bravi Achille, nato ad Arcidosso il 12 dicembre 1939 .	»	81	»
85. Caiulo Desiderio, nato a Brindisi il 10 dicembre 1937	»	81	»
86. Cataldo Cosimo, nato a Palermo il 27 luglio 1939	»	81	»
87. Corea Luigi, nato a Taverna il 6 aprile 1939	»	81	»
88. Costagliola Antonio, nato a Napoli il 9 giugno 1934	»	81	»
89. Garetto Giuseppe, nato a Torino il 26 febbraio 1928	»	81	»
90. Gemelli Antonio, nato ad Olivadi il 17 novembre 1937	»	81	»
91. Lembo Carlo Maria, nato a Brescia il 29 giugno 1937 .	»	81	»
92. Narcetti Luigi, nato a Torino il 22 luglio 1936	»	81	»
93. Razzaboni Guido, nato a Mirandola il 27 agosto 1926 . .	»	81	»
94. Regalia Francesca, nata a Milano il 17 giugno 1938	»	81	»
95. Ventura Gregorini Luigia in Zampolli, nata a Pavia il 16 luglio 1941	»	81	»
96. Allegri Mirco, nato a Stazzano Scrivia il 26 gennaio 1941 . .	»	80	»
97. Cugini Pietro, nato a Roma il 13 dicembre 1936	»	80	»
98. D'Antonio Ettore, nato a S. Mauro Castelverde il 19 febbraio 1939	»	80	»
99. Ferrari Di Valbona Oretta, nata a Terni il 18 aprile 1935 . .	»	80	»
100. Fortunato Giuseppe, nato a Salerno il 12 febbraio 1937 .	»	80	»
101. Mancuso Mario, nato a Prizzi il 26 aprile 1939 .	»	80	»
102. Marelli Gianluigi, nato a Milano il 9 gennaio 1933 . .	»	80	»
103. Mortarino Giorgio, nato a Milano il 18 settembre 1940 . .	»	80	»
104. Piccioni Giuseppe, nato a Vescovato l'11 giugno 1939 .	»	80	»
105. Timio Mario, nato a Foligno il 17 febbraio 1938	»	80	»
106. Zappacosta Cesare Augusto, nato a Potenza il 6 maggio 1935 .	»	80	»
107. Basile Francesco Paolo, nato a Matera il 26 febbraio 1934	»	79	»
108. Benzo Di Verdura Maurizio, nato a Palermo il 10 gennaio 1941 .	»	79	»
109. Caruso Nunzio, nato a Fiumedinisi il 21 marzo 1938 . . .	»	79	»
110. Cavalli Giacomo, nato a Bergamo il 18 gennaio 1939	»	79	»

111. Devoti Giovanni, nato ad Aosta il 15 aprile 1939 . . . punti 79 su 100
112. Di Nuovo Salvatore, nato a Cefalù il 19 luglio 1932 . . . » 79 »
113. Foresti Augusto, nato a Milano il 5 settembre 1939 . . . » 79 »
114. Giampaolo Paolo, nato a Siena il 21 aprile 1942 . . . » 79 »
115. Maddalena Francesco, nato a Dolo il 26 dicembre 1940 . . . » 79 »
116. Maffini Sergio, nato a Besenzone il 27 dicembre 1931 . . . » 79 »
117. Vercellotti Giuseppe, nato a Vercelli il 12 aprile 1938 . . . » 79 »
118. Visconti Di Massimo Urbano Filippo, nato a Milano il 22 giugno 1934 . . . » 79 »
119. Baiguini Enzo, nato a Bergamo il 26 novembre 1933 . . . » 78 »
120. Bisesti Vincenzo, nato a Napoli il 10 dicembre 1934 . . . » 78 »
121. Carini Vittorio, nato a Lentini il 5 marzo 1941 . . . » 78 »
122. Coppola Elda, nata a Camogli il 19 settembre 1933 . . . » 78 »
123. Cosentino Fausto, nato a Taverna il 6 aprile 1931 . . . » 78 »
124. Fornasari Piero Antonio, nato a Meana Sardo l'8 novembre 1929 . . . » 78 »
125. Meniconi Luigi, nato a Tuoro sul Trasimeno il 16 luglio 1937 . . . » 78 »
126. Oddone Alessandro, nato a S. Angelo Lodigiano il 4 settembre 1941 . . . » 78 »
127. Omboni Ezio, nato a Cagliari il 1° agosto 1940 . . . » 78 »
128. Rigo Roberto, nato a Valeggio il 13 ottobre 1939 . . . » 78 »
129. Stabile Antonio, nato ad Aversa il 14 marzo 1932 . . . » 78 »
130. Taliento Aniello, nato a Roccarainola il 18 luglio 1929 . . . » 78 »
131. Zampaglione Giuseppe, nato a Melito Porto Salvo il 16 febbraio 1938 . . . » 78 »
132. Bergamini Guido, nato a Castelfranco Emilia il 21 maggio 1925 . . . » 77 »
133. Bossi Mario, nato a Milano il 23 dicembre 1938 . . . » 77 »
134. Bragazzi Giovanni, nato a Carrara il 12 febbraio 1938 . . . » 77 »
135. Bucciero Fausto, nato a Baiano l'8 giugno 1933 . . . » 77 »
136. Campra Giovanni Francesco, nato a Sassari il 22 gennaio 1936 . . . » 77 »
137. Carta Giorgio, nato a Ierzu il 16 gennaio 1938 . . . » 77 »
138. Cimmino Rosa, nata a Casagiove il 24 novembre 1941 . . . » 77 »
139. Cuda Aniello, nato a Futani il 16 gennaio 1938 . . . » 77 »
140. Dell'Orto Claudio, nato a Lissone il 19 ottobre 1939 . . . » 77 »
141. Di Masi Michele, nato a Castellana il 28 marzo 1928 . . . » 77 »
142. Maresta Aleardo, nato a Ravenna il 14 maggio 1941 . . . » 77 »
143. Marinoni Claudio, nato a Codogno il 19 settembre 1936 . . . » 77 »
144. Mascarello Margherita, nata a Novi Ligure il 9 ottobre 1934 . . . » 77 »
145. Milani Ottorino, nato a Busto Arsizio il 3 ottobre 1933 . . . » 77 »
146. Pennarola Raffaele, nato a Napoli il 17 maggio 1939 . . . » 77 »
147. Roda Leonardo, nato a Milano il 4 febbraio 1934 . . . » 77 »
148. Ruta Arturo, nato a Napoli il 10 settembre 1938 . . . » 77 »
149. Sbrighi Vittorio, nato a Cervia il 10 novembre 1934 . . . » 77 »
150. Silvia Giuseppe, nato a Grotte il 24 aprile 1932 . . . » 77 »
151. Stabilini Roberto, nato a Senna Lodigiana il 16 ottobre 1940 . . . » 77 »
152. Tagliamonte Alfonso, nato ad Angri il 28 gennaio 1931 . . . punti 77 su 100
153. Tassone Filippo, nato a Reggio Calabria il 17 ottobre 1940 . . . » 77 »
154. Bina Maurizio, nato a Cagliari il 12 giugno 1940 . . . » 76 »
155. Brandolisio Angelo, nato a Bergamo il 22 gennaio 1938 . . . » 76 »
156. Comi Dario, nato a Milano il 6 settembre 1936 . . . » 76 »
157. Di Lascio Giuseppe, nato a Castel Viscardo il 30 maggio 1941 . . . » 76 »
158. Giuliano Bruno, nato a Trento l'8 aprile 1936 . . . » 76 »
159. Grazioli Luigi, nato a Corbetta il 3 novembre 1920 . . . » 76 »
160. Marchei Paolo, nato a Roma il 12 luglio 1937 . . . » 76 »
161. Mostacci Mario, nato a Roma il 24 settembre 1933 . . . » 76 »
162. Natale Lauro, nato a Milano il 28 ottobre 1939 . . . » 76 »
163. Scognamiglio Michele, nato a Napoli il 1° gennaio 1939 . . . » 76 »
164. Zini Carlo, nato a Firenzuola l'11 dicembre 1937 . . . » 76 »
165. Barbis Vitaliano, nato a Fiume il 27 agosto 1923 . . . » 75 »
166. Feo Biagio, nato a Roma il 26 marzo 1937 . . . » 75 »
167. Franceschini Veniero, nato a Roma l'8 aprile 1937 . . . » 75 »
168. Granato Corigliano Giuseppe, nato a Napoli il 19 dicembre 1938 . . . » 75 »
169. Lattanzi Giorgio, nato a Carrara il 16 ottobre 1932 . . . » 75 »
170. Martinelli Giuseppe, nato a Napoli l'11 maggio 1936 . . . » 75 »
171. Piccardo Guglielmo, nato a Roma il 22 novembre 1939 . . . » 75 »
172. Sechi Francesco Maria, nato ad Ozieri il 19 agosto 1937 . . . » 75 »
173. Tagliavini Sergio, nato ad Addis Abeba il 18 gennaio 1941 . . . » 75 »
174. Terzo Serafino, nato a Monreale il 20 dicembre 1940 . . . » 75 »
175. Arbore Saverio, nato ad Andria il 26 dicembre 1937 . . . » 74 »
176. Biddau Carlo, nato a Cagliari il 18 marzo 1939 . . . » 74 »
177. Billi Ostilio, nato a Perugia il 17 aprile 1939 . . . » 74 »
178. Carleo Renato, nato a Napoli il 13 novembre 1941 . . . » 74 »
179. Cassanello Rita, nata a La Spezia il 25 gennaio 1924 . . . » 74 »
180. Di Carlo Vincenzo, nato a Cava dei Tirreni il 21 giugno 1928 . . . » 74 »
181. Mangiameli Salvatore Angelo, nato a Carlentini il 4 gennaio 1942 . . . » 74 »
182. Munciello Antonio, nato a Napoli il 5 luglio 1934 . . . » 74 »
183. Uslenghi Eugenio, nato a Reggio Calabria il 16 dicembre 1938 . . . » 74 »
184. Vincenzo Giovanni, nato a Bocchigliero l'11 febbraio 1931 . . . » 74 »
185. Albisinni Ferdinando, nato a Cosenza il 30 dicembre 1940 . . . » 73 »
186. Castelnuovo Silvano, nato a Rogeno il 12 maggio 1932 . . . » 73 »
187. De Martino Umberto, nato a Pagani il 31 agosto 1940 . . . » 73 »
188. Di Gianfrancesco Rosa, nato a Roma il 28 marzo 1935 . . . » 73 »
189. Grosso Federico, nato a Busto Garolfo il 19 novembre 1939 . . . » 73 »
190. Maiolino Pietro, nato a Pace del Mela il 5 febbraio 1937 . . . » 73 »
191. Maiorano Giuseppe, nato a Bari il 31 marzo 1938 . . . » 73 »
192. Mattace Rosario, nato a Napoli il 24 febbraio 1940 . . . » 73 »

193. Mollica Natale, nato a Brolo il 15 novembre 1929 . punti 73 su 100
194. Ottaviano Ignazio, nato a Ragusa il 22 maggio 1941 . » 73 »
195. Petz Eugenio, nato a Pola il 3 settembre 1935 . » 73 »
196. Pietranera Paolo, nato a Reggio Emilia l'8 luglio 1940 . » 73 »
197. Poponcini Pier Giorgio, nato a Castel Focognano il 16 aprile 1932 » 73 »
198 Principe Filippo, nato a Torino il 27 giugno 1938 » 73 »
199. Rossi Piero Luigi, nato a Lu Monferrato il 13 febbraio 1931 . » 73 »
200. Sassu Pietro Antonio, nato a Macomer il 23 marzo 1940 . » 73 »
201. Satta Gianfranco, nato a Bonorva il 12 marzo 1938 » 73 »
202. Bellagamba Giovanni, nato a Bologna l'11 febbraio 1938 . » 72 »
203. Bonara Luigi, nato a Concordia il 18 agosto 1933 » 72 »
204 Caratti Carlo Alberto, nato ad Asti il 6 maggio 1940 » 72 »
205. Circo Antonio Gabriele, nato a Carlentini il 26 febbraio 1940 » 72 »
206. D'Amato Rocco, nato ad Orsogna il 14 gennaio 1939 . » 72 »
207. Di Stefano Pasquale, nato a Francavilla Fontana il 12 aprile 1939 . » 72 »
208. Fusco Gaetano, nato a Catania il 20 novembre 1936 . » 72 »
209. Ginevra Salvatore, nato a Caltanissetta il 6 agosto 1936 . » 72 »
210 Lupi Aurelio, nato a S. Pietro in Amantea il 31 maggio 1940 » 72 »
211. Parenti Gianfranco, nato a Brindisi il 2 dicembre 1934 . » 72 »
212. Postorino Alfredo, nato a Reggio Calabria il 25 settembre 1939 . » 72 »
213 Bertolino Giuseppe, nato a Palermo il 3 aprile 1938 . » 71 »
214. Ciancio Serafino, nato a San Severino Lucano il 22 aprile 1939 . » 71 »
215. Cristini Piero, nato a Chiuduno il 2 febbraio 1940 » 71 »
216. Deiana Inerio, nato ad Arzana il 18 aprile 1936 » 71 »
217 Lentini Sebastiano, nato a Floridia il 10 agosto 1928 » 71 »
218. Lombardi Renato, nato a Palermo il 1° aprile 1935 » 71 »
219 Neri Augusto, nato a Livorno il 21 aprile 1925 . » 71 »
220. Pentimalli Dario, nato a Napoli il 14 marzo 1941 » 71 »
221. Rossi Agostino, nato a Rieti il 1° luglio 1941 . . » 71 »
222. Santoboni Antonio, nato a Poggio Moiano il 3 settembre 1939 . . » 71 »
223. Santoro Valerio, nato a Baronissi il 6 giugno 1929 » 71 »
224. Alvino De Martino Adele, nata a S. Maria Capua Vetere il 28 luglio 1925 . » 70 »
225. Antoci Raffaele, nato a Ragusa il 18 luglio 1927 . . . . » 70 »
226. Arrigo Francesco, nato a Roccalumera il 20 novembre 1941 . » 70 »
227. Barletta Ottavio, nato a Levanto l'8 maggio 1926 . . . » 70 »
228. Binda Manlia, nata a Monvalle il 21 gennaio 1930 . . . . » 70 »
229. Capecchi Vittorio, nato a Roma il 18 giugno 1939 . . » 70 »
230. Cecchetti Enrico, nato a Busto Arsizio il 7 dicembre 1940 . . » 70 »
231. Cetrangolo Iffland, nato a Sassocorvaro il 10 maggio 1926 . . » 70 »
232. Dellisanti Nicola, nato a Milano il 19 febbraio 1938 . . . . » 70 »
233. Demetrio Giuseppe, nato a Melito Porto Salvo l'8 agosto 1940 . . . . » 70 »
234. Di Leo Margherita, nata a Bisceglie il 30 aprile 1933 . . . . . . punti 70 su 100
235. Di Luzio Rocco, nato a San Severo il 14 gennaio 1934 . . . . . . » 70 »
236 Leone Antonio Mariano, nato a Gagnano il 19 febbraio 1939 . . . . » 70 »
237. Ottaviani Alessandro, nato a Perugia il 28 agosto 1937 . . . . . . » 70 »
238. Pelini Francesco, nato a Pacentro il 14 aprile 1939 . . . . » 70 »
239. Rotondo Luigi, nato a Molfetta il 14 ottobre 1928 . . . . » 70 »
240. Scelfo Rosario, nato a Nicosia il 7 ottobre 1933 . . . . » 70 »
241. Scibilia Giovanni, nato a Milazzo il 7 maggio 1937 . . . . » 70 »
242. Vogel Margherita, nata a Firenze il 9 marzo 1924 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4220)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di ispettore in prova fra laureati in ingegneria navale oppure ingegneria navale e meccanica.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1973, n. 12072, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di ispettore in prova fra laureati in ingegneria navale oppure ingegneria navale e meccanica;

Delibera:

Art. 1.

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Rota dott. ing. Corrado, consigliere di amministrazione.

Membri:

La Torre dott. ing. Sergio, dirigente superiore;
Tiberi dott. ing. Gianfranco, 1° dirigente;
Macchiaroli dott. ing. Giovanni, dirigente generale a. r.;
Fasano prof. Ernesto, docente universitario;
Luise prof. Elio, docente universitario,

Segretario:

Dodaro dott. Ermanno, ispettore principale.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo, per quanto concerne i funzionari dirigenti, l'applicazione dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e, per il restante personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il disposto dell'art. 3 della legge 16 febbraio 1974, n. 57.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 300.000 sul capitolo 213 per l'esercizio finanziario 1974.

Roma, addì 22 maggio 1974

Il direttore generale: BORDONI

(4367)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del presidente e di due componenti la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine.

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto il proprio decreto n. 214/San. datato 31 agosto 1971 successivamente modificato con il decreto n. 37/San. datato 13 febbraio 1973, con il quale veniva nominata la commissione esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1968;

Viste le designazioni pervenute in sostituzione del prof. Giovanni Formicola, del dott. Alberto Montagna e del dott. Costantino Costantini;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonino Caruso, primo dirigente in servizio presso il Ministero della sanità è nominato presidente della commissione esaminatrice indicata in premessa in sostituzione del prof. Giovanni Formicola.

Art. 2.

Il dott. Carlo Severini, medico provinciale di Pordenone è nominato componente della commissione esaminatrice indicata in premessa in sostituzione del dott. Alberto Montagna.

Art. 3.

Il dott. Mirko Colombatti, medico condotto di Pagnacco è nominato componente della commissione esaminatrice indicata in premessa in sostituzione del dott. Costantino Costantini.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura di Udine, dell'ufficio del medico provinciale di Udine ed a quello dei comuni interessati.

Trieste, addì 24 aprile 1974

L'assessore all'igiene e sanità: NARDINI

(4300)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1495 del 14 marzo 1974, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1971;

Considerato che il dott. Boncompagni Morales Josè Guido e decaduto dalla nomina per la condotta medica di Trevi nel Lazio;

Visto il proprio decreto n. 1494 del 14 marzo 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai vari candidati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

Il dott. Rodolfo Moretti, classificato al 7° posto della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa, per decadenza del dott. Boncompagni Morales Josè Guido, è dichiarato vincitore del concorso in parola per la condotta del comune di Trevi nel Lazio.

Il sindaco del comune predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Frosinone, addì 14 maggio 1974

Il medico provinciale: FISCHETTI

(4261)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 12 febbraio 1973, n. 619, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto n. 3899 del 3 ottobre 1973, con il quale è stato modificato l'art. 1 del sopracitato decreto, a seguito della soppressione della 2ª condotta medica del comune di Vedelago;

Visto il proprio decreto n. 4386 dell'8 novembre 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 4750 del 10 dicembre 1973, relativo all'ammissione dei sanitari che avevano presentato domanda di partecipazione al concorso in parola;

Visti i verbali della commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura dalla stessa seguita per la formulazione della graduatoria degli idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1935, n. 854;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge della regione Veneto 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa indicato:

1. Gasparini Giuseppe	punti	61,484	su 120
2. Fornelli Giuseppe	»	58,961	»
3. Fanzago Alberto	»	57,471	»
4. Polin Roberto	»	55,427	»
5. Rossi Gabriele	»	54,971	»
6. Dovigo Luigi	»	54,723	»
7. Von Arx Massimo A.	»	50,104	»
8. Valesi Penso Ettore	»	48,134	»
9. Mancuso Sebastiano	»	47,287	»
10. Salvador Antonio	»	43,522	»
11. Rodighiero Giovanni	»	43,417	»
12. Alaimo Calogero	»	42,151	»
13. Braca Pasquale	»	42,131	»
14. Donadini Antonio	»	42,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Treviso, addì 10 maggio 1974

Il medico provinciale: LIONETTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 10 maggio 1974, n. 2093, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso indetto con decreto 12 febbraio 1973, n. 619, modificato dal successivo decreto n. 3899 del 3 ottobre 1973, per il conferimento di condotte mediche vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1972;

Visto l'ordine di preferenza con cui i candidati hanno indicato le sedi vacanti per le quali hanno inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge della regione Veneto 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

I seguenti candidati, classificatisi nell'ordine della graduatoria degli idonei, in premessa citata, sono dichiarati vincitori della condotta medica indicata a lato di ciascun nominativo:

1) Gasparini Giuseppe: S. Biagio di Callalta (1ª);
2) Fornelli Giuseppe: Sarmede;
3) Fanzago Alberto: Silea;
4) Polin Roberto: S. Biagio di Callalta (2ª);
5) Rossi Gabriele: S. Vendemiano;
6) Dovigo Luigi: Fontanelle;
7) Von Arx Massimo A.: Breda di Piave;
8) Valesi Penso Ettore: Zenson di Piave.

Le amministrazioni comunali interessate dovranno provvedere alla nomina dei vincitori della rispettiva condotta entro il termine di giorni trenta dalla data di ricevimento del presente decreto.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e a quello dei comuni interessati.

Treviso, addì 10 maggio 1974

Il medico provinciale: LIONETTI

(4260)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Siracusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7106 in data 14 novembre 1972, con il quale è stato indetto il pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1970;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Siracusa, dell'ordine dei medici e la segnalazione della giunta comunale di Buccheri sulla base della terna proposta dal consiglio direttivo dell'ordine dei medici;

Sentita la locale associazione sindacale interessata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 9 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Messale dott. Pasqualino, direttore di divisione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Marino dott. Francesco, vice prefetto ispettore della carriera direttiva del Ministero dell'interno;

Di Blasi prof. Raffaele, docente di igiene presso l'Università di Messina;

Scapellato prof. Luigi, docente di clinica e patologia medica;

Russo dott. Antonio, medico provinciale superiore dei ruoli tecnici della carriera direttiva del Ministero della sanità;

Sposetti dott. Mario, ufficiale sanitario del comune di Sortino.

Segretario:

Russo dott.ssa Maria Luisa, direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica presso l'ufficio del medico provinciale di Siracusa e li proseguirà presso l'istituto d'igiene dell'Università di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Siracusa e del comune di Buccheri.

Siracusa, addì 22 maggio 1974

Il Medico provinciale

(4401)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1974, n. **18.**

Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1973, n. 7, concernente: determinazione delle indennità rimborsi spese e norme sulla previdenza dei consiglieri della regione Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *c*) dell'art. 10 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 è così modificata:

« Il consigliere che abbia versato i contributi per un periodo inferiore ad un quinquennio, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto, o comunque cessi dalla carica, il versamento stesso nella misura di un ventesimo della indennità mensile lorda prevista dall'art. 1 lettera *d*) e senza contribuzione da parte della Regione, per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà versato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di età.

La relativa domanda, a pena di decadenza, dovrà essere presentata entro sei mesi dalla cessazione dalla carica.

In sede di prima attuazione, i consiglieri già cessati dalla carica, potranno avvalersi dei benefici previsti dal secondo comma, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Art. 2.

La lettera *a*) dell'art. 13 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 è così modificata:

« Il consigliere che abbia esercitato la carica per la prima volta per una intera legislatura di durata non inferiore ai cinque anni, ove rientri a far parte del consiglio e non eserciti la carica per la seconda volta per una intera legislatura, ha facoltà di versare un contributo, nella misura di un ventesimo dell'indennità mensile lorda prevista dall'art. 1, lettera *d*), e senza contribuzioni da parte della Regione, per il tempo effettivamente occorrente al completamento della seconda legislatura.

La relativa domanda, a pena di decadenza, dovrà essere presentata entro sei mesi dalla cessazione dalla carica ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'ultimo comma del l'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio. Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 11 marzo 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 febbraio 1974.

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1974, n. 19.

Regolarizzazione della posizione del personale S.T.E.F.E.R. e Società romana ferrovie nord.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I dipendenti della Società per azioni delle tranvie e ferrovie elettriche di Roma (S.T.E.F.E.R.) e della Società romana ferrovie nord, comunque in servizio presso la regione Lazio alla data del 30 giugno 1973, continuano a prestare servizio presso gli uffici regionali fino all'inquadramento nei ruoli organici regionali che avverrà ai sensi e con le modalità di cui alle leggi regionali n. 20 e 21 del 29 maggio 1973.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 31, ultimo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 18 marzo 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 9 marzo 1974.

(4301)

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1974, n. 20.

Disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme associative economiche tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio nella Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 10 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire la ristrutturazione dell'apparato commerciale, giusta i principi sanciti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, ed agevolare una più razionale evoluzione del settore distributivo del Lazio, anche attraverso forme di associazionismo economico tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio, la Regione concede contributi agli esercenti il commercio al dettaglio, iscritti negli elenchi degli aventi diritto alla assistenza sanitaria della cassa mutua ai sensi di legge, che diano vita ad una qualsiasi forma di associazione avente ad oggetto il raggiungimento delle finalità indicate al successivo art. 2.

Nella concessione di tali contributi saranno preferite le associazioni per la vendita di generi di largo e generale consumo.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 sono concessi entro i limiti massimi del 30 % della spesa complessiva sostenuta dai soggetti indicati nel medesimo articolo per il raggiungimento delle seguenti finalità:

a) centralizzazione degli acquisti all'ingrosso;

b) creazione di marchi di commercio e di segni distintivi delle aziende associate;

c) collaborazione tecnica per la migliore gestione ed organizzazione degli esercizi;

d) organizzazione in comune di campagne promozionali;

e) espletamento in comune di servizi ed in particolare di acquisti collettivi.

Art. 3.

I contributi di cui alla presente legge non sono comulabili con i finanziamenti agevolati concessi, ai sensi dell'art. 10, commi 24, 25 e 26, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, dalla Cassa per il Mezzogiorno nei territori di competenza che interessino la Regione.

Art. 4.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge devono essere presentate all'assessorato all'industria, commercio ed artigianato della regione Lazio.

Le domande relative a forme associative costituite entro il primo semestre del 1973 debbono essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; quelle relative agli anni successivi dovranno essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno.

Alla domanda dovrà essere allegata valida ed idonea documentazione comprovante gli oneri sostenuti per la realizzazione delle finalità ammesse a contributo.

Art. 5.

Il contributo è deliberato, su proposta dell'assessore alla industria, commercio ed artigianato, dalla giunta regionale.

Art. 6.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio 1973, una spesa di lire 80 milioni.

La spesa autorizzata e non impegnata nell'esercizio 1973 potrà essere utilizzata negli esercizi successivi a norma del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 7.

All'onere di 80 milioni, previsto dal precedente art. 6 per l'esercizio 1973, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2981 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno. La spesa stessa graverà sull'istituendo capitolo n. 2811 con la seguente denominazione: « Interventi per favorire il potenziamento di forme associative economiche tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio nella Regione ».

Il presidente della giunta regionale, in conseguenza di quanto previsto dal comma precedente, è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell'assessore al bilancio, l'occorrente variazione al bilancio regionale relativo all'esercizio 1973.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 30 marzo 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1974, n. **21.**

Erogazione di contributi ai comuni per le spese affrontate in occasione dell'effettuazione delle operazioni richieste per la redazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 10 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nell'intento di promuovere lo sviluppo delle attività commerciali, giusta gli orientamenti sanciti dall'art. 45 del proprio statuto, ed al fine di agevolare la realizzazione di un razionale assetto del settore, concede ai comuni del Lazio, secondo le modalità ed i criteri fissati nella presente legge, un contributo per le spese da essi affrontate per l'effettuazione delle operazioni connesse agli adempimenti richiesti per la redazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui all'art. 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 2.

Il contributo, corrisposto a titolo di parziale rimborso delle spese di cui al precedente articolo è così commisurato:

L. 100.000 per i comuni aventi una popolazione residente non superiore a 1.000 abitanti;

L. 250.000 per i comuni aventi una popolazione residente da 1.001 a 5.000 abitanti;

L. 500.000 per i comuni aventi una popolazione residente da 5.001 a 10.000 abitanti;

L. 1.000.000 per i comuni aventi una popolazione residente da 10.001 a 25.000 abitanti;

L. 2.000.000 per i comuni aventi una popolazione residente da 25.001 a 50.000 abitanti;

L. 3.000.000 per i comuni aventi una popolazione residente da 50.001 a 100.000 abitanti.

Per i comuni di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo il contributo è fissato nella misura di L. 3.000.000; al comune di Roma sara concesso un contributo di L. 7.000.000.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo la classificazione dei comuni secondo la popolazione residente e legale avviene sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica in relazione al censimento del 1971.

Art. 3.

Il contributo è deliberato, su proposta dell'assessore all'industria, commercio e artigianato, dalla giunta regionale.

Art. 4.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio 1973, una spesa di L. 150.000.000.

La spesa autorizzata e non impegnata nell'esercizio 1973 potrà essere utilizzata negli esercizi successivi a norma del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 5.

All'onere di L. 150 milioni, previsto dal precedente art. 4 per l'esercizio 1973, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 2982 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno. La spesa stessa graverà sull'istituendo capitolo 2813 con la seguente denominazione: « Contributi ai comuni per le spese affrontate per l'effettuazione delle operazioni connesse con la redazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 ».

Il presidente della giunta regionale, in conseguenza di quanto previsto dal comma precedente, è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell'assessore al bilancio, l'occorrente variazione al bilancio regionale relativo all'esercizio 1973.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 30 marzo 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

(4302)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741480)